

CONVENZIONE TRA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA E CENTRO DI
MEDICINA S.P.A. PER ATTIVITÀ SANITARIA DI CONSULENZA IN AMBITO OCULISTICO

PREMESSO CHE:

-la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

-il D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art.15
quiquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
del ruolo sanitario;

- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27.3.2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";

- il CCNL dell'area sanità, triennio 2022-2024, del 27.02.2026, il quale all'Art. 21
"Tipologie di attività libero professionale intramuraria" prevede che l'esercizio
dell'attività libero professionale avvenga al di fuori dell'impegno di servizio e possa
svolgersi nella forma di "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di
altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione con le stesse";

-l'art. 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione approvato con Del. n.
285 del 30/08/2023 annovera, fra le attività aziendali a pagamento, le convenzioni
stipulate a fronte della richiesta da parte di terzi, pubblici o privati, per l'erogazione
di prestazioni sanitarie e precisa che l'organizzazione di tali attività avviene in regime
di libera professione individuale o di équipe;

- Il Centro di Medicina SPA con nota PG/AUSL/28708/2026 del 31/03/2026 ha
chiesto all'AUSL di Modena la stipula di una convenzione, per l'erogazione di

prestazioni di consulenza in ambito oculistico;

-l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad instaurare un accordo, ritenendo di poter soddisfare le richieste del Centro tramite i propri professionisti aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

TRA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23, 41123 Modena – c.f./p.iva 02241850367, più oltre indicata come “AUSL”, rappresentata dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena,

E

CENTRO DI MEDICINA S.P.A., successivamente denominato “il Centro”, struttura sanitaria privata non accreditata, con sede legale in Villorba (TV), Viale Repubblica n. 10/B, P.IVA 03438220265, in persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Piacentini Francesca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. L'AUSL assicura al Centro un'attività sanitaria di consulenza, in ambito oculistico con prestazioni rivolte ai pazienti della stessa, vista l'esperienza chirurgica e clinica maturata dai professionisti in ambito di chirurgia del segmento anteriore e della retina che supporterebbe l'equipe dei centri.

Art. 2 - PERSONALE AUTORIZZATO. Il dirigente medico inviato, in nome e per conto dell'AUSL, possiede comprovata esperienza nell'esecuzione di prestazioni oculistiche; nell'esercizio dell'attività di consulenza, il professionista è tenuto al rispetto del

regolamento aziendale vigente, tempo per tempo, sulla libera professione intramuraria.

Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO. Le consulenze verranno effettuate presso le sedi operative della Società site in Villorba, Vittorio Veneto e Conegliano, compatibilmente con gli impegni istituzionali e l'attività dovrà essere espletata fuori dall'orario di servizio. La durata degli accessi non comprende i tempi di trasferimento andata/ritorno presso le sedi. Il Centro si impegna a fornire all'AUSL il nominativo del referente autorizzato alla richiesta delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - PRIVACY. Il Centro e l'AUSL, determinando ciascuna autonomamente le finalità e i mezzi delle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, si configurano come Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.7 del Reg. UE 679/2016. Da ciò consegue che il Centro e l'AUSL, autonomamente e ciascuna per le proprie finalità e sulla base delle relative condizioni di legittimità, sono tenute a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 5 - CONSENSO INFORMATO. Qualora le prestazioni erogate dal professionista dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'AUSL.

Art. 6 - CORRISPETTIVO. A fronte del servizio reso, il Centro riconosce all'AUSL il corrispettivo a prestazione pari a:

- Consulenza nell'ambito dell'attività di specialistica disciplina di Oculistica (a

prestazione): € 120,00;

- Consulenza nell'ambito dell'attività di specialistica disciplina di Oculistica (per controllo, a prestazione): € 90,00;

- Consulenza nell'ambito di intervento di Cataratta occhio sx (esclusa lente): € 1000,00;

- Consulenza nell'ambito di intervento di Cataratta occhio dx (esclusa lente): €1000,00.

Prestazioni sanitarie diverse da quelle in essere all'atto della stipula del contratto e relativo corrispettivo, potranno essere concordate, di volta in volta, mediante semplice scambio di corrispondenza. L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione costituisce, per i professionisti, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dal Centro sono assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Art. 7 - FATTURAZIONE. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il Centro trasmetterà all'AUSL – Servizio Fatturazione Diretta Prestazioni e Consulenze Sanitarie (e-mail: rilevazioneconsulenze@ausl.mo.it) la rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate dal professionista; al fine di consentire all'AUSL l'esecuzione degli opportuni controlli, nella rendicontazione dovranno essere indicati: numero prestazioni e tipologia, compenso, data della prestazione ed orario effettivo di esecuzione delle prestazioni. L'AUSL, per il tramite del servizio preposto, provvederà a emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato, entro la scadenza indicata, mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 8 - ATTIVITA' ISPETTIVE. Il Centro consente, fin da ora, l'accesso presso le

proprie strutture di personale dell'AUSL, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza mettendo a disposizione i propri strumenti informatici, la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA. Ai sensi della L. 24/2017, il Centro, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Il Centro è provvisto di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso il Centro.

Il personale medico provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della presente convenzione.

Art. 10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE. La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte inviata mediante PEC, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- qualora siano intervenute modifiche rispetto all'assetto autorizzatorio del Centro, tali da impedire la prosecuzione della convenzione (con particolare riguardo ai requisiti di autorizzazione all'esercizio);
- qualora il Centro abbia ottenuto l'accreditamento (anche parziale) della struttura presso la quale vengono svolte le attività di cui alla presente convenzione;
- nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte del Centro nel pagamento dei

corrispettivi periodici all'Azienda USL;

- con l'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali che possono comportare la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'AUSL.

ART. 11 - ANTICORRUZIONE - L'AUSL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle attività relative alla presente convenzione.

Art. 12 - DURATA. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed ha validità fino al 31.12.2027. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.

Art. 13 - CONTROVERSIE. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Modena.

Art. 14 - RINVIO. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base

all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Sanitario

Romana Bacchi

CENTRO DI MEDICINA S.P.A.

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Francesca Piacentini

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. € 32.00